

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.L.gs.152/2006 e s.m.i.
- Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.L.gs.152/2006 e s.m.i.
- Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.L.gs.152/2006 e s.m.i.

Il Sottoscritto

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione
Associazione Antigone 2 Oppido Lucano

PRESENTA

ai sensi del D.L.gs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
- Progetto, sotto indicato

ID: [10427] Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Sant'Eufemia", costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 50,40 MW, da realizzarsi nel Comune di Irsina (MT), con opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) ricadenti anche nei Comuni di Oppido Lucano (PZ) e Genzano di Lucania (PZ). Codice pratica MYTERNA n. 202200594.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
- Rumore, vibrazioni, radiazioni
- Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

L'Associazione Antigone di Oppido Lucano, in riferimento al progetto in esame:

- Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

- Visto il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114".
- Visto il Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2015, n.54, "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010";
- Visto il PIEAR - Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale
- Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Visto il Regolamento Urbanistico del Comune di Oppido Lucano; "Norme tecniche di attuazione gennaio 2013 e s.m.i.";
- Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2021, n. 77, "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.";
- La Costituzione "Principi fondamentali," Diritti e doveri dei cittadini" Parte I;

esaminata la documentazione depositata, **ritiene non congruo e fortemente impattante per tutti i Fattori Ambientali e relative Pressioni** "il Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Sant'Eufemia", costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 50,40 MW, da realizzarsi nel Comune di Irsina (MT), con opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) ricadenti anche nei Comuni di Oppido Lucano (PZ) e Genzano di Lucania (PZ). Codice pratica MYTERNA n. 202200594".

Di seguito tutte le nostre considerazioni in funzione di quanto appreso dallo studio di buona parte della documentazione presentata per l'avvio del procedimento:


1. **L'adempimento di tutti gli obblighi e obiettivi afferenti la produzione di energetica** da fonti rinnovabili, richiamata dalla proponente, risponde ad un **principio di proporzionalità ed equa distruzione** degli impianti sul territorio, in rispetto non solo al principio del cd. "Burden Sharing" ma anche e soprattutto, al dovere di **eguaglianza costituzionale**, determinante ragionevolezza e proporzione nella distribuzione territoriale degli impianti nelle diverse regioni e, a cascata, nei singoli comuni.

Gli obiettivi per la quota parte di debito energetico, nell'Alto Bradano "Fossa Bradanica", sono **ampiamente rispettati**.

Tali progetti, al momento, sono principale causa di continui e sempre più vivi contrasti sociali. La saturazione di interi territori agricoli di classe I e II, (alta capacità) invasi da impianti e progetti F.E.R, è causa di abbandono e spopolamento rurale, di forti frizioni con le politiche di coesione e sviluppo locale in corso di attuazione per le aree interne nei territori di Oppido Lucano, Genzano di Lucania, Irsina, Tolve, etc. Contemporaneamente forte erosione di suolo agricolo inserito nel Distretto Biologico e nel Distretto Irriguo attrezzamento G.

Oggi, in questi luoghi, la priorità assoluta risulta essere la **salvaguardia del patrimonio culturale e del paesaggio**, quale interesse sensibile e di preminente rango costituzionale art. 9 della Costituzione, in combinato con l'art. 41 che ci precisa come, l'iniziativa privata seppur libera, non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, tutti ambiti nei quali è in vario modo inscritta la stessa tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.

A dimostrazione di quanto sopra esposto, di seguito alleghiamo alcuni dati, fonte GSE, relativi al "Burden sharing" mettendo a confronto la Regione Basilicata anno 2018 e 2021 e la Regione Lombardia anno 2021. Come si potrà ben vedere, la prima Regione già nel 2018 aveva raggiunto e superato tutti gli obiettivi a differenza della seconda, ancora oggi inadempiente; stesso discorso dicasi per diverse altre regioni ancora lontanissime dal raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati.




Basilicata 2018

BASILICATA

Nel 2021 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 47,7%.

[Scarica dati in formato excel](#)



Basilicata 2021

LOMBARDIA

Nel 2021 la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari al 14,2%.

[Scarica dati in formato excel](#)



Lombardia 2021

La Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 "Recepimento ... ai sensi del D.M. 10.9.2010" nell'**Allegato A** (art.2 comma 1) **definisce** i territori di Oppido Lucano e Irsina **non idonei** per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili: **Vedasi All. A [art.1 (1.3.4 - 1.3.6 - 1.4); art.3 (3.2)].**

Nella Relazione Generale IRS2-A1-a-00, pag. 18 vengono non adeguatamente indagati gli altri del P.I.E.A.R. Basilicata, **territori non idonei**, il vincolo paesaggistico dell'intero territorio di Irsina, il vincolo paesaggistico

dell'area intorno al castello di Monte Serico; il vincolo archeologico della Via Appia Antica.

2. **Gli adempimenti a cui attenersi, elaborato IRS2_A_5_00**, vanno verificati con quanto prescritto nell'appendice A del PIEAR Basilicata "Principi generali per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili -1 impianti eolici" **art.1 comma 1.2.5.1.**

Nella relazione anemologica, art. 3 pag. 4, risulta che i dati misurati sono stati prelevati dalla stazione anemometrica installata nel territorio del Comune di Lavello invece che in quello di Irsina, **anno di riferimento 2018-2019**".

Il P.I.E.A.R. stabilisce che il progetto definitivo dell'impianto deve contenere uno Studio Anemologico, effettuato da società certificate e/o accreditate, correlato alle dimensioni del parco e con rilevazioni della durata di almeno un anno, inoltre:

Le rilevazioni anemologiche art.1 comma 1.2.5.1, devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a) **Presenza** di almeno una **torre anemometrica nel sito** con documentazione comprovante l'installazione.
- b) La torre anemometrica deve essere **installata seguendo le norme IEC 61400** sul posizionamento dei sensori e sulle dimensioni caratteristiche delle diverse parti che compongono la torre medesima.
- c) I **sensori** di rilevazione della velocità del vento devono essere corredati da **certificato di calibrazione non antecedente a 3 anni dalla data di fine del periodo di acquisizione.**
- d) Deve essere fornito un **certificato di installazione della torre** rilasciato dal **soggetto incaricato dell'installazione**, completa dei sensori e del sistema di acquisizione, memorizzazione e trasmissione dati, nonché un **certificato rilasciato dal Comune** che attesti l'avvenuta installazione della torre, previa comunicazione. Devono inoltre essere forniti i rapporti di manutenzione della torre.
- e) Deve essere **allegata la comprova dell'avvenuto perfezionamento della procedura di autorizzazione tramite comunicazione al Comune**, per l'installazione di tutti gli anemometri che effettuano le misurazioni del Parco; la data di perfezionamento deve essere precedente all'inizio delle misurazioni stesse.
- f) **Periodo di rilevazione di almeno 1 anno di dati validi e consecutivi** (è ammessa una perdita di dati pari al 10% del totale); qualora i dati a disposizione siano relativi ad un periodo di tempo inferiore ad un anno, ma comunque superiore a 9 mesi è facoltà del richiedente adottare una delle due strategie seguenti: considerare il periodo mancante alla stregua di un periodo di calma ed includere tale periodo nel calcolo dell'energia prodotta; integrare i dati mancanti con rilevazioni effettuate tramite torre anemometrica, avente le caratteristiche dei punti b), c), d) ed e), fino al raggiungimento di misurazioni che per un periodo consecutivo di un anno presentino una perdita di dati non superiore al 10% del totale. Qualora i dati mancanti fossero in numero maggiore di 3 mesi, **il monitoraggio dovrà estendersi per il periodo necessario ad ottenere dati validi per ognuno dei mesi dell'anno solare.**
- g) I **dati sperimentali acquisiti** dovranno essere forniti alla presentazione del progetto nella loro **forma digitale, originaria ed in forma aggregata con periodicità giornaliera, in un formato alfanumerico tradizionale (ascii o xls).** La Pubblica Amministrazione **si impegna ad utilizzare i dati anemologici forniti dal proponente per i soli fini istituzionali.**
- h) Devono essere fornite **le incertezze totali di misura delle velocità rilevate** dai sensori anemometrici utilizzati per la stima della produzione energetica.
- i) **Nella documentazione tecnica dovrà essere riportato un calendario dettagliato delle acquisizioni fatte da ciascun sensore** di ciascuna torre nei mesi di rilevazione, insieme all'elenco delle misure ritenute non attendibili.

Nella Relazione Anemologica elaborato IRS2-A-5-00 analizzata, i **requisiti minimi non ci risultano rispettati.**

3. Nella Relazione Generale IRS2_A_1_a_00 e nel Quadro Ambientale IRS2_A_17_3_1_00, **riteniamo che lo scenario di base rappresentato è totalmente fuorviante, non rappresenta la realtà e la peculiarità del luogo**, analoga considerazione per lo studio dell'area vasta, la "Fossa Bradanica" e l'Alta Murgia confinate, tutelata dal PPR Puglia, comuni di Gravina e Poggiorsini in Provincia di Bari.

I ricettori sensibili, beni culturali archeologici e paesaggistici, rispetto all'area di progetto e all'area vasta, ci risultano essere molti di più rispetto a quelli considerati. Opportuna e risolutiva a nostro parere, la necessità di sopralluoghi concordati con tutti gli attori pubblici del procedimento e i portatori di interessi.

Lo scenario di base in prossimità delle centrali eoliche, ("Borgo rurale di Taccone", "Serra della Battaglia", "Lago Serra del Corvo", "Tratturi della Transumanza e Masserie" "Fabbricati della Riforma Fondiaria"), **rappresenta il fulcro del vincolo paesaggistico di Irsina** senza il quale nulla avrebbe più senso. Così descrive il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel Decreto di Vincolo del 7 marzo 2011:

*"La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Basilicata ha evidenziato come «via via che ci si avvicina alle sorgenti del fiume, la valle del Bradano, a partire proprio dal territorio di Irsina, si caratterizza per la scarsa dell'insediamento sparso, tanto che, sia il fondo valle che le colline circostanti, sono quasi completamente spopolate. L'intervento antropico, che si intuisce solo per la cura dei campi, si limita a pochi insediamenti rurali ed a isolate antiche masserie, alcune disabitate, poste alla sommità delle alture collinari ed alle case coloniche "della riforma", moltissime abbandonate, distribuite sul territorio in base alla estensione del podere... **L'antica sapienza delle comunità rurali** trova espressione nella fitta rete di cunicoli sotterranei detti "bottini", che, attraverso un razionale sistema di captazione e di decantazione, utilizza senza sprechi la preziosa risorsa idrica del sottosuolo alimentando abbeveratoi e fontane disperse nella campagna irsinese... L'unico insediamento rurale di una certa consistenza è il borgo di Taccone realizzato dalla "Riforma" che è anch'esso in parte abbandonato"...*

Beni culturali archeologici e paesaggistici non opportunamente rappresentate nell'area di progetto:

- Comune di Genzano di Lucania, Comunità Immanuel di Siano e Via Appia Antica;
- Comune di Irsina Serra della Battaglia: La **battaglia di Montepeloso** fu combattuta il 3 settembre **1041**, a breve distanza dal fiume **Bradano** (Basentello) tra le forze dell'**Impero Bizantino**, guidate dal nuovo **catapano Exaugusto Boioannes** contro le forze coordinate di **Normanni** e **Longobardi** che intendevano espellere i Bizantini dalla regione. I luoghi della battaglia sono il castello di Monteserico e la collina denominata Serra della Battaglia a seguito di questo evento. **Il progetto ricade completamente, così come rappresentato nell'alternativa zero (elaborato IRS2 A 17 3 1 00, pag.34), in questo luogo** con centrali eoliche da 200 metri posizionate a mezza costa sui fianchi della serra ad una quota media di 350 m.

Le cime di Serra della Battaglia, Serra Montavuto e Monteserico sono posizionate ad una quota rispettiva di 466 m., 503 m. e 542 m. e verrebbero completamente ingabbiate dalla vista delle ali delle pale eoliche:

- I Punti panoramici dal Monte Irsi, dalla strada provinciale 105 di Taccone, dai relativi tratturi e aziende agricole prossime;
- Il Campanile della chiesa del Borgo rurale di Taccone.



Articolo Corriere della Sera del 17 febbraio 2024

Le foto simulazioni dell'elaborato IRS2 A 19 1 00, non rappresentano adeguatamente i luoghi di cui sopra e, dovrebbero essere più prossime all'impianto, in posizione panoramica. Considerazioni maggiori per quanto riguarda propri gli impatti al belvedere della cima di Serra della Battaglia e, ai tratturi e strade provinciali in quota, case coloniche e aziende agricole in modo da accertare più obiettivamente gli impatti visivi creati dal progetto.

- Gli scatti inseriti, non risultano sempre nitidi, sono quasi sempre a valle e non a monte, hanno cono ottico con angolazioni non proprio corrette.

Vedasi fotogramma di Monte Serico scattato da posizione Nord-Ovest altezza uomo invece che a Sud-Est ed Est del Maniero, dalla sua torre, accessibile e frequentata da tantissimi turisti, con terrazza panoramica a 360° sulla "Fossa Bradanica" e sul "Parco Nazionale dell'Alta Murgia".

- Identico discorso per il fotogramma dell'area archeologica del Trigneto di Oppido Lucano. Esso è stato eseguito a valle, sulla SS 96 Bis, del sito e non a monte dentro l'area archeologica, collocata in posizione panoramica sulla valle, come Monte Serico.

Le rappresentazioni fotografiche oltre ad essere nitide, di alta risoluzione, devono comprendere lo stato di

fatto, lo stato con l'impianto e lo stato dell'impianto con le mitigazioni progettate.


- Il punto di scatto deve essere esterno alle centrali e simulare la vista da **quota osservatore** e dall'**altezza massima del ricettore**, monumenti, caseggiati della riforma, aree archeologiche, boschive etc., presenti nelle immediate vicinanze dell'impianto e nell'area vasta.

Gli elaborati IRS2 A 1 a 00, Relazione Generale, IRS2 A 17 3 1 00 Quadro Ambientale, IRS2 A 17 3 1 00, Alternativa Zero, IRS2 A 19 1 00 foto inserimenti, **ci risultano non congrui.**

Non Rispettato il buffer di 3 Km (L.R. Basilicata 54/2015) dal Borgo rurale di Taccone.

Non Rispettato il Buffer di 10 Km (L.R. Basilicata 54/2015) dal Castello di Monte Serico.

Non rispettata dalle opere di connessione, cavidotti, la sede dei tratturi della riforma fondiaria.





Vista dal tratturo di prossimità del progetto. Collina di Serra della Battaglia e casa colonica della riforma fondiaria,.

4. Nella Relazione Previsionale di **Impatto Acustico** elaborato **IRS2_A_6_1_00** “Legge 26 ottobre 1995 n.447, “Legge Quadro sull’Inquinamento Acustico”) alla pag. 16, rilievi fotometrici ante operam, abbiamo constatato che i dati raccolti per i ricettori R1A e R2A fanno riferimento al solo **mese di giugno** 2023 giorni **23 e 24**, diurno e notte, **senza nessun anemometro** di rilevazione delle condizioni meteo all’interno dell’area di progetto, senza nessun ricettore di area vasta, **vedi Comunità Immanuel di Siani, senza considerare l’effetto cumulo** di un altro impianto eolico prossimo e in corso di autorizzazione “**San Marco Forgiore**” [ID: 9853].

Le linee guida ISPRA, stralciamo alcuni punti, prevedono che:

Nel caso di misure in prossimità di edifici, la postazione esterna si considera valida se si trova entro un raggio di 30 m dal ricettore. Il punto di misura non deve essere schermato da edifici o barriere naturali o artificiali rispetto alla sorgente edica. È importante evidenziare che per caratterizzare l’impatto acustico di un parco eolico è necessario verificare il rispetto dei limiti sia assoluti (immissione ed emissione) che differenziali. Per questi ultimi, ai sensi del **D.P.C.M. 14/11/1997** e del **D.M. 16/03/1998**, la verifica deve essere eseguita all’interno degli ambienti abitativi. Considerato che la procedura di misura qui descritta **prevede rilevamenti strumentali continui di almeno 2 settimane al fine di acquisire un campione di dati necessario per una corretta inferenza**

statistica, è necessario tenere conto che il posizionamento della strumentazione di misura **all'interno di un ambiente abitativo** per un periodo così lungo rappresenta quasi sempre un problema. Per tale motivo, per la verifica del rispetto del limite differenziale è necessario seguire una procedura apposita che richiede l'esecuzione contemporanea di misure in due postazioni, all'interno e all'esterno dell'ambiente abitativo. Inoltre, considerata la configurazione di propagazione del fenomeno esaminato, la verifica del limite di immissione differenziale per gli impianti eolici si effettua considerando esclusivamente la condizione con **infissi aperti** (condizione maggiormente cautelativa).

Oltre a quanto sopra specificato, sulla base delle indicazioni riportate in Appendice A alla norma UNI ISO 1996-2, al fine di acquisire dati di rumore riproducibili e rappresentativi del sito in esame corrispondentemente a condizioni prevalenti di propagazione favorevole e, allo stesso tempo, per ridurre al minimo le influenze delle variazioni meteo sulla propagazione del suono, **le misure devono essere eseguite evitando il periodo dell'anno compreso tra il 15 maggio e il 15 agosto.**

I tempi di misurazione utili all'analisi del rumore generato da impianti eolici devono essere abbastanza lunghi da coprire le situazioni di ventosità e direzione del vento a terra e in quota tipiche del sito oggetto di indagine. I periodi di misura con precipitazioni, eventi anomali o durante i quali si siano verificate le condizioni di cui al punto 7 dell'Allegato B del D.M. 16/03/1998 devono essere scartati (per la condizione di velocità del vento < 5 m/s si deve intendere quella misurata al ricettore).

È necessario acquisire un insieme di almeno 2000 intervalli minimi di misurazione utili (minimo 2 settimane continuative) dei quali almeno 400 dovrebbero corrispondere alle condizioni di emissione più gravose (aerogeneratori a regime e propagazione sottovento verso il ricettore). Nel caso in cui ciò non fosse possibile, la misurazione dovrebbe essere prolungata fino al raggiungimento dei 400 dati utili richiesti.

Per quanto riguarda le misure in interno per la verifica del limite differenziale, è necessario eseguire una o più misure in contemporanea alla misura in continua in esterno al fine di acquisire almeno 30' di misura (corrispondenti ad un minimo di 3 dati utili di 10') per ognuna delle seguenti condizioni operative:

- velocità del vento al ricettore 0 ÷ 2 m/s; velocità di rotazione delle pale dell'aerogeneratore più impattante ≤ 7 rpm;
- velocità del vento al ricettore 0 ÷ 2 m/s; velocità di rotazione delle pale dell'aerogeneratore più impattante > 7 rpm;
- velocità del vento al ricettore 3 ÷ 5 m/s; velocità di rotazione delle pale dell'aerogeneratore più impattante ≤ 7 rpm;
- velocità del vento al ricettore 3 ÷ 5 m/s; velocità di rotazione delle pale dell'aerogeneratore più impattante > 7 rpm.

La Relazione Acustica elaborato IRS2-A-6-1-00 analizzata, a seguito di dati input insufficienti e non rispondenti a quanto prescritto dalle normative in materia, essa **non ci risulta conforme** per la comparazione

con gli studi degli impatti acustici in Fase di Cantiere e di Esercizio.

- 5. Per quanto riguarda la massiva realizzazione impianti FER sul territorio dell'Alto Bradano,** numerose risultano le ricadute negative sul tessuto socio-economico con il deprezzamento delle proprietà private in prossimità di tali centrali eoliche, sul tessuto agricolo con la **perdita e il consumo di suolo agricolo ad alta capacità produttiva**, sull'ambito paesaggistico con la **sottrazione di grandi spazi naturali**, sull'ambito storico-culturale sulle numerose testimonianze archeologiche monumentali, architettoniche ivi presenti; sul vivace circuito turistico creato negli ultimissimi ultimi anni intorno alle bellezze storiche, paesaggistiche, agroalimentari dei comuni di Irsina, Oppido Lucano, Acerenza, Tolve.

L'inserimento delle centrali eoliche e delle relative **opere di connessione, non opportunamente valutate**, in un contesto ambientale non marginale, libero, pianeggiante e molto visibile sia dai limitrofi insediamenti antropici che archeologici e monumentali, è fonte di consistenti impatti negativi sui molteplici ricettori sensibili presenti sia in prossimità delle opere in oggetto e sia nell'area vasta:

BENI MONUMENTALI

Acerenza – Borgo dei Borghi

Cattedrale Romanica (L'Assunta e S. Canio) art.4 L. 1089/1939;

Masseria San Germano ID 558575 del 14/05/2014;

Oppido Lucano

Castello Normanno art.4 L. 1089/1939;

Genzano di Lucania

Castello di Monte Eerico art.4 L. 1089/1939

BENI ARCHITETTONICI

Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (art. 10 e 45) gravanti sia nelle aree direttamente interessate dal progetto, sia nell'area vasta.

Irsina – Borgo dei Borghi

Masseria di San Felice (Irsina – MT), D.M. 12/12/1989;

Masseria S. Vito Tamburrini DM L 1089/1939 art. 1, 2, 21 del 20/03/1990;

Masseria Palombella ID 430438 del 18/01/2006

Grotta di S. Lucia ID 229882 del 14/05/2014;

Tolve

Masseria Moles (ex Masseria Cilento) e relativo agro (Tolve), D.M. 14/02/1992, vincolato ai sensi

degli artt. 10e 45 del D. Lgs 42/2004;

Masseria Lichinchi - Caporale, D.S.R. n°22 del 23/03/2016;

Masseria Moles già Mancuso (Tolve, località Colonna) e relativo agro, D.M. 15/09/1990;

Stazione di Posta Contrada Forleto, art.12, D.Lgs. 42/2004.

BENI PAESAGGISTICI

Intero territorio comunale di Irsina in provincia di Matera, D.M. 7 marzo 2011 (GU n. 68 del 24 marzo 2011) dista ca. 15 m. dal limite dell'area, al confine tra i comuni di Oppido Lucano e Irsina;

Castello di Monteserico e territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, D.G.R. n. 202200345 del 10/06/2022.

Terrazza panoramica di San Chirico Nuovo art. 136 D.L. gs 42/2004;

Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

AREE ARCHEOLOGICHE

Irsina – Borgo dei Borghi

Monte Irsi ID 3848854 del 13/11/2023;

Genzano di Lucania

Via Appia Antica;

Oppido Lucano

Trigneto (Oppido), D.Co.RE.PACU n°31 del 18/06/2020;

S. Anastasia Tirolo (Oppido), D.M. 22/06/1991;

Villa Romana di S. Gilio (Oppido), D.M. 18/06/1991;

Montrone (Oppido), D.M. 06/07/1973 e D.M. 29/12/1994;

96 siti di interesse archeologico, diffusi sull'intero territorio di Oppido e individuati negli ultimi anni a seguito di sorveglianza archeologica di impianti FER (Oppido-Tolve), inquadrabili cronologicamente tra l'età del Ferro e il Medioevo, alcuni con continuità di vita anche in età moderna, tutelati ope legis ai sensi dell'articolo 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'articolo 12 del Codice);

Tolve

TRATTURI

Regio Tratturo da Tolve a Gravina (Tolve) - (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004);

Regio Tratturo Tolve-Gravina (Irsina) - (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004);

Tratturo della Manna o Capata (Tolve) - (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004);

Tratturo al Vriccio (Tolve) - (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004) a circa 3,5 km;

Tratturo da Tolve a Irsina (Tolve) - (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004);

Tratturo Comunale di Irsina (Genzano di Lucania) - (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004);

Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa (Genzano di Lucania) - (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004);

Regio Tratturello Genzano-Tolve (Genzano di Lucania) - (D.M. del 22/12/1983 artt. 10-13 D.Lgs. 42/2004);

BENI TUTELATI OPE LEGIS AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 comma 1 e 4 lettera g, art. 142, comma 1, lettera C e h:

I beni culturali immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, presenti all'interno dei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Irsina, Oppido Lucano, Genzano di Lucania, Tolve, Acerenza, Tricarico, San Chirico Nuovo, Poggiorsini;

Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico presenti nei centri storici che cadano nell'area vasta di analisi, ovvero Oppido Lucano, Genzano di Lucania, Irsina, Tolve, Acerenza, Tricarico, San Chirico Nuovo, Poggiorsini;

Aree assegnate alle Università agrarie e le zone gravate da usi civici. DA VERIFICARE

Fosso Gambarara- cod BP142c_520, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900: la porzione meridionale dell'impianto di Pezza Chiarella interferisce con il buffer di tutela, mentre la porzione settentrionale dista circa 180 m verso sud;

Valle Fontana Vecchia, Valle Arenara, Fosso Varco cod. BP142c_522, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;

Fiume Bradano- cod. BP142c_484, Tutelato ex lege come fiume o torrente;

Fosso di S. Chirico - cod. BP142c_505, R.D. 20/05/1900 n. 2943 in G.U. n.199 del 28/08/1900;

6. Nei territori agricoli di Oppido Lucano, Genzano di Lucania e Tolve escludendo quelli in corso di autorizzazione di Sant'Eufemia e San Marco Forgione di Irsina, sono presenti i seguenti impianti:

- 7 impianti fotovoltaici di dimensioni più ridotte in esercizio;
- 1 impianto eolico di grande generazione autorizzato EogA_0062 nel Comune di Genzano di Lucania costituito da 10 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 36.0 MW;
- 1 impianto eolico di grande generazione in esercizio EogA_0058 nel Comune di Oppido Lucano costituito da 6 aerogeneratori per una potenza complessiva di 20.7 MW;
- 1 impianto eolico di grande generazione in esercizio Eog_036 nel Comune di Oppido Lucano composto da 10 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 20.0 MW;
- 1 impianto eolico di grande generazione in esercizio Eog_007 nel Comune di Tolve costituito

da 7 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 14.7 MW;

- 1 impianto eolico di grande generazione in esercizio Eog_035 nel Comune di Tolve costituito da 6 aerogeneratori ed una potenza complessiva di 12.0 MW;
- Diversi impianti eolici e fotovoltaici in corso di autorizzazione nei comuni di Oppido Lucano, Tolve, Irsina e Genzano di Lucania;
- diversi minieolici ricadenti nell'area di analisi;

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente recepita dall'Italia con il D.Lgs. 152/2006 art. 301, in particolare l'art. 174 del trattato stabilisce che:

La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Tali principi a nostro avviso sono completamente elusi nelle procedure autorizzative in atto.

7. Per quanto esposto e visto l'alto numero di impianti FER presenti sul territorio, ribadiamo che per una corretta valutazione del progetto, visto anche l'estrema fragilità del contesto in esame, non sia congruente la sola procedura screening con rapporto preliminare ambientale di cui all'art. 19, ma piuttosto una **procedura di VIA-VAS** richiamando gli artt. 10 e 18 oltre all'24bis quale inchiesta pubblica con oneri a carico del proponente e l'art.25 del D.Lgs. 152/2006 che analizzi e monitori dettagliatamente tutti i fattori ambientali.
8. **In merito all'ampliamento della futura stazione 150/380 kV di Terna S.p.A. esistente denominata "Oppido"**, l'art. 5 del D.Lgs. 152/06 al comma 1 lettera I e I-bis, così definisce:

I) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

I-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana.

In funzione di tale modifica sostanziale della stazione 150/380 "Oppido" e di quanto sopra esposto, riteniamo che l'intervento richieda un'attenta e oculata Valutazione Ambientale Strategica oltre a ricadere nella competenza statale comma 2 lettera h dell'ALLEGATO II-bis:

"modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato II, o al presente allegato già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli impatti ambientali significativi e negativi

(modifica o estensione non inclusa nell'allegato II)".

La stazione 150/380 "Oppido" attuale, il suo futuro ampliamento, le centrali eoliche e le relative opere di connessione, in base alla L.R. 54/2015 e al D.Lgs. 42/2004:

Non rispettano il buffer di 1 km dall'Area Archeologica del Trigneto D.Co.RE.PACU n°31 del 18/06/2020 e siti prossimi rilevati durante le campagne di indagine archeologiche degli ultimi anni;


Non rispettano il buffer di 150-500 m da fiumi, torrenti, corsi d'acqua (Beni di cui all'art. 142 c. 1 lett. c del D.Lgs. 42/2004);

Non rispettano la destinazione d'uso dei suoli dei Terrazzi del Bradano, così definita nella nuova configurazione della Carta d'Uso dei Suoli della Regione Basilicata, approvata dal Comitato Tecnico Paritetico - Protocollo di Intesa tra MIC- MITE e Regione Basilicata, durante la seduta del 1 marzo 2022; In particolare in c.da Pezza Chiarella ricadono su suoli definiti di Classe I, ossia "territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo", che la Legge Regionale n°54 del 2015 definisce come aree non idonee, per le sue elevate capacità agricole, in quanto destinate a colture intensive;

Non rispetta nuocendo gravemente alla salute dei residenti, il buffer di 3 km dal centro urbanizzato di Borgo San Francesco (Legge regionale 54/2015) così come individuato nel Piano Strutturale Provinciale di seguito rappresentato e stralciato.



Impatto FER, rete di connessione e Stazione Terna sul Borgo Rurale di San Francesco in agro di Oppido Lucano



Stralcio Elaborato Piano Strutturale Provinciale.

9. Gli obiettivi prefissati del Green Deal europeo 2050 vanno oltre la realizzazione di energia da fonti

rinnovabili. Poco è stato fatto in Basilicata per la protezione della biodiversità, dell'ambiente, per la perdita di specie e di ecosistemi, per il ripristino degli ecosistemi danneggiati attraverso l'implementazione di metodi di agricoltura biologica, la gestione delle foreste e delle aree marittime.

Le sue linee guida indicano una transizione verso una società equa e prospera, capace di reagire alle sfide legate ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale migliorando la qualità della vita delle generazioni presenti e future.

A conclusione delle osservazioni, l'Associazione Antigone,

Visti:

gli artt. art.301 e 24 bis del D.L.gs.152/2006,

Chiede:

L'applicazione del principio della massima precauzione, l'opzione zero, senza alcuna alternativa;
l'utilizzo dell'inchiesta pubblica a carico del proponente per tutti i progetti in corso di autorizzazione e futuri.

Chiede:

L'invio dell'istanza per la giusta partecipazione, agli Enti confinanti Pugliesi, comuni di Gravina di Puglia, Poggiorsini, Direzione Generale Parco Nazionale dell'Alta Murgia, Provincia e Soprintendenza Archeologica e del Paesaggio della Città Metropolitana di Bari.

Visto:

lo studio degli elaborati progettuali evidenziato nei punti da 1 a 9 della presente,

Chiede:

il diniego per l'istanza ID: [10427] "Progetto per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Sant'Eufemia", costituito da 7 aerogeneratori di potenza unitaria pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva dell'impianto pari a 50,40 MW, da realizzarsi nel Comune di Irsina (MT), con opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) ricadenti anche nei Comuni di Oppido Lucano (PZ) e Genzano di Lucania (PZ). Codice pratica MYTERNA n. 202200594".

Il Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Oppido Lucano 18 febbraio 2024

Il dichiarante

ANTIGONE 2
Contrada Serra Signora Angela, 22
85015 Oppido Lucano (Pz)
C.F.: 96086010764